

**REGIONE
UMBRIA**

**PROVINCIA
DI TERNI**

**COMUNE
DI ORVIETO**

**PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**
ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995
della L.R. Umbria n. 1 del 21/01/2015
e del Regolamento Regionale n. 2 del 18/02/2015

ADOZIONE:	DELIBERA C.C. n. 50	DEL 14/10/2013
APPROVAZIONE:	DELIBERA C.C. n. 34	DEL 04/04/2016



Regolamento Acustico Comunale

Committente



Comune di Orvieto
Via Garibaldi, 8
05018 Orvieto (TR)

Redazione



*c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA
ed. Auriga - via delle Industrie, 9
30175 Marghera (VE)
www.eambiente.it; info@eambiente.it
Tel. 041 5093820; Fax 041 5093886*

Data: novembre 2015

Revisione 02

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	1
Art. 1 - Disposizioni generali.....	1
Art. 2 - Definizioni.....	2
TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	4
Art. 3 - Aree per attività rumorose temporanee.....	4
Art. 4 - Aree per manifestazioni rumorose temporanee	4
Art. 5 - Esenzioni	5
Art. 6 - Autorizzazioni per i cantieri.....	6
TITOLO III - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	8
Art. 7 - Valutazione previsionale di clima acustico	8
Art. 8 - Documentazione previsionale di clima acustico	9
TITOLO IV - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	10
Art. 9 - Valutazione di impatto acustico	10
Art. 10 - Documentazione relativa all'impatto acustico	10
TITOLO V - PIANO DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE	12
Art. 11 - Piano di risanamento acustico.....	12
TITOLO VI - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	13
Art. 12 - Requisiti acustici passivi degli edifici.....	13
TITOLO VII - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	14
Art. 13 - Strutture, aree e locali destinati all'intrattenimento ed allo spettacolo	14
Art. 14 - Macchine da giardino.....	14
Art. 15 - Allarmi acustici	15
Art. 16 - Impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione	15
Art. 17 - Dissuasori sonori	15
Art. 18 - Pubblicità fonica.....	15
Art. 19 - Autofficine, carrozzerie	15
Art. 20 - Autolavaggi	16
Art. 21 - Servizi di pubblica utilità	16
Art. 22 - Altre attività rumorose a carattere sporadico non previste nel presente Regolamento	16
TITOLO VIII – CONTROLLI E SANZIONI	17
Art. 23 - Controlli.....	17
Art. 24 - Ordinanze.....	18
Art. 25 - Sanzioni amministrative	18

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. I - Disposizioni generali

1. In conformità all'art. 6 della Legge 447/1995, del capo V del titolo VI della Legge Regionale 21/01/2015, n. 1, e al Regolamento Regionale 18/02/2015, n. 2, il presente Regolamento detta norme per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.
2. Sono esclusi dalla presente disciplina i rumori derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepiti di animali, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o all'art. 844 del Codice Civile.
3. Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio o di una proprietà privata, dove i rapporti tra privati sono disciplinati dai Regolamenti Condominiali o dal Codice Civile e non ledono gli interessi o l'incolumità psico-fisica della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.
4. Nell'esecuzione di tutte le attività rumorose, comprese quelle domestiche e private, anche se temporanee, si dovrà comunque aver cura che le immissioni acustiche nei confronti dei vicini non eccedano la normale tollerabilità, considerando anche la condizione dei luoghi.
5. Non sono soggette al presente regolamento, le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale, effettuate nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette, come definite dal P.R.G. vigente.
6. È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla classificazione acustica comunale ai sensi della Legge 447/95, della Legge Regionale 21/01/2015, n. 1 e del Regolamento Regionale 18/02/2015, n. 2.
7. Il rispetto delle norme di cui al presente regolamento non esclude l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in materia di inquinamento acustico di cui all'art. 659, comma 1° C.P.
8. Qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da Leggi statali e/o regionali, gli stessi si intendono automaticamente modificati o aggiornati, fermi rimanendo i contenuti informativi dello stesso Regolamento.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

- **inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- **ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- **sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- **sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente;
- **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- **valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; come previsto dalla L. 447/95, i valori limite di immissione sono distinti in valori limite assoluti e valori limite differenziali;
- **attività permanenti:** le attività rumorose stabilmente insediate in un'area, o che si svolgano in maniera continua o ripetitiva nel tempo, anche se con caratteristiche stagionali;
- **attività temporanee rumorose:** qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio e che, per tipo di lavorazioni, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature, delle macchine e degli strumenti impiegati, o dei luoghi in cui si svolge, comporti rumore percepibile al di fuori dell'area in cui si svolge l'attività stessa;
- **manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico:** i concerti, i teatri tenda, i circhi, i luna park, le manifestazioni a qualsiasi altro titolo effettuate, assimilabili a quelle precedentemente elencate, che si svolgano in ambiente aperto, in strutture temporanee quali le tensostrutture, o comunque in edifici o strutture non allo scopo predisposte e finalizzate, che prevedano l'utilizzo o l'attivazione di sorgenti sonore. Rientrano nella definizione le manifestazioni aventi caratteri di imprenditorialità comportanti ad esempio il pagamento di un biglietto d'ingresso o rincari nei prezzi di vendita di alimenti e bevande, l'utilizzo di strumentazione tecnica e dotazioni elettriche complesse per la diffusione sonora, lo svolgimento di attività danzanti, la partecipazione di complessi musicali e la pubblicizzazione degli eventi musicali offerti.
- **allietamento:** qualsiasi attività di trattenimento, quale ad esempio la diffusione sonora da apparecchiature tipo televisori, radio, impianti stereo, juke box svolta all'interno di pubblici esercizi che non assuma caratteri di imprenditorialità;
- **clima acustico:** la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che caratterizzano una determinata area, nei tempi di riferimento diurno e notturno;

- **impatto acustico:** determinazione dei livelli di immissione, determinati dalla realizzazione di una nuova opera o dalla modifica o dal potenziamento di un'opera esistente o dall'insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell'ambiente;
- **tecnico competente in acustica ambientale:** la figura professionale idonea ad effettuare le attività previste dall'articolo 2, comma 6, della L. 447/95 e quelle ulteriormente specificate dall'articolo 198 della L.R. 1/2015.

TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 3 - Aree per attività rumorose temporanee

1. Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e l'intrattenimento nei pubblici esercizi avente carattere di imprenditorialità.
2. Per le attività di cui al precedente comma 1 il Comune autorizza deroghe temporanee ai limiti di rumorosità previsti dal Piano di classificazione acustica con le modalità di cui ai successivi articoli.
3. I limiti autorizzati in deroga sono misurati in facciata degli edifici più vicini o in corrispondenza dei ricettori più disturbati secondo le modalità di cui all'art. 124 comma 3 del R.R. 2/2015.
4. Ai sensi della legge quadro 26/10/1995, n. 447, articolo 6, comma 1, lettera h), per le attività di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti fissati, prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo il disturbo e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.
5. La richiesta di autorizzazione in deroga (**Allegato n. 2**) deve essere presentata al Comune almeno **30 giorni** prima della manifestazione e deve precisare l'ubicazione, il periodo e gli orari previsti e l'elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.
6. Alla richiesta è allegata una relazione, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, che contiene:
 - a) descrizione dell'area in cui è prevista la manifestazione con identificazione, in apposita cartografia, delle sorgenti di rumore e dei ricettori più vicini;
 - b) caratterizzazione acustica dell'area e stima dei rumori immessi dalla manifestazione;
 - c) valutazione dell'efficacia prodotta dagli accorgimenti proposti per la limitazione del disturbo;
 - d) dettagliato programma della manifestazione, con indicazione degli orari di apertura e chiusura.
7. Nelle valutazioni e stime si dovrà tener conto anche della rumorosità indotta dagli aspetti collaterali, dal pubblico e dal traffico connesso.

Art. 4 - Aree per manifestazioni rumorose temporanee

1. La classificazione acustica individua negli elaborati grafici con colorazione verde e simbolo "M" le aree dove normalmente si svolgono manifestazioni rumorose temporanee quali concerti, circhi, luna park e simili, in funzione delle specifiche caratteristiche, in grado di consentire lo svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente i ricettori più vicini.
2. In tali aree è necessario:
 - a) rispettare il limite di 70 dBA di LAeq in facciata all'edificio più esposto;
 - b) rispettare il limite di orario fissato fino alle ore 24:00; al di fuori di tale orario devono essere rispettati i limiti della classe acustica in cui ricadono.
3. Nelle aree poste in vicinanza di scuole è consentito lo svolgimento di attività rumorose temporanee solo al di fuori del normale orario scolastico.
5. Le manifestazioni devono essere autorizzate e la richiesta di autorizzazione è da richiedere al Comune **45 giorni** prima dell'inizio.
6. La domanda di autorizzazione (**Allegato n. 1**) deve contenere le seguenti informazioni:

- a) ubicazione, periodo ed orari previsti per la manifestazione;
 - b) nominativo e recapito del responsabile dell'organizzazione;
 - c) accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per la limitazione del disturbo.
7. Alla domanda è allegata una relazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che definisce l'impatto acustico determinato dalla manifestazione, individua in apposita planimetria i ricettori più esposti e conferma il rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Regolamento per l'area interessata.
8. Il provvedimento di autorizzazione contiene le seguenti prescrizioni:
- a) durata dell'autorizzazione e limiti orari giornalieri;
 - b) limiti di rumore fissati dal presente Regolamento;
 - c) condizioni di utilizzo di macchinari e attrezzature, comunque rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa;
 - d) esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività e conduzione di quelle necessarie, con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico.
9. Nelle aree individuate negli elaborati grafici con colorazione rossa e simbolo "M" o in generale nelle altre zone del territorio comunale sono comunque consentite le manifestazioni rumorose temporanee nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:
- a) il rumore ambientale misurato in facciata all'edificio più esposto non potrà superare il limite di 85 dBA di LAeq per le attività all'aperto, con una durata massima di **3 giorni** e di **4 ore** nell'arco delle 24 ore;
 - b) il rumore ambientale misurato in facciata all'edificio più esposto non potrà superare il limite di 70 dBA di LAeq per i concerti al chiuso e le attività all'aperto con durata massima prevista in **15 giorni** nell'arco dell'anno e di **4 ore** nell'arco delle 24 ore.
10. Il numero massimo di giornate per manifestazioni rumorose temporanee definito per ogni sito, contrassegnato negli elaborati grafici di Piano con il simbolo "M", e di colorazione "verde" o "rossa", è contenuto nella seguente tabella:

Manifestazioni rumorose temporanee	Limite in facciata all'edificio più esposto	N° giorni massimi per sito individuato
Aree con colorazione verde e simbolo "M"	70 dBA	30 giorni/anno
Aree con colorazione rossa e simbolo "M"	85 dBA (Attività all'aperto))	3 giorni per 4 ore massime nell'arco delle 24 ore
	70 dBA	(Attività al chiuso)
	70 dBA (Attività all'aperto)	15 giorni per 4 ore massime nell'arco delle 24 ore

Art. 5 - Esenzioni

- I. Sono esentate dall'obbligo di autorizzazione in deroga ai limiti di immissione acustica:
- a) le processioni religiose di qualsiasi professione;
 - b) le manifestazioni itineranti della banda cittadina;
 - c) le sfilate di carri allegorici;
 - d) i mercatini in occasione di festività o ricorrenze;
 - e) manifestazioni di beneficenza.

2. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali e manifestazioni commemorative pubbliche, se di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 19:00 e non usufruiscano di supporti musicali, sono esentate anch'esse dalla procedura di autorizzazione in deroga ai limiti di immissione acustica. L'utilizzo di apparecchi elettroacustici è permesso esclusivamente per l'amplificazione acustica della voce degli oratori.
3. Qualora le manifestazioni di cui al comma 2 si dovessero avvalere di supporti musicali, con l'utilizzo di impianti elettroacustici e sistemi di amplificazione, o strumenti musicali, saranno sottoposte alla disciplina del presente Regolamento e pertanto dovranno essere autorizzati in deroga ai limiti di immissione acustica, secondo le disposizioni e procedure descritte nei precedenti articoli.

Art. 6 - Autorizzazioni per i cantieri

1. Lo svolgimento delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di rumore è autorizzato dal Comune.
2. Per le attività temporanee di cantieri che comportano il superamento dei valori di cui all'articolo 2 della L. 447/95, deve essere richiesta autorizzazione in deroga ed il valore limite massimo di immissione (inteso per l'attività nel suo complesso, considerata quindi come unica sorgente), misurato in facciata dell'edificio più esposto, non deve superare il valore di 70 dBA di LAeq.
3. Le attività dei cantieri, se autorizzate in deroga ai limiti di immissione, sono di norma limitate ai giorni feriali e l'orario di svolgimento delle stesse è definito dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Sono comunque ammesse deroghe per situazioni straordinarie connesse a particolari tipologie di attività che rendano necessario lo svolgimento in fasce orarie notturne.
4. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.
5. Limiti di immissione diversi possono essere autorizzati per particolari tipologie di attività e di macchinari, qualora gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano la riduzione dell'esposizione dei soggetti esterni al cantiere. Tali limiti sono permessi per periodi ridotti, da individuarsi nelle fasce orarie dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
6. L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento di autorizzazione in deroga.
7. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non può essere superato il limite di immissione di 65 dBA di LAeq a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 19:00. Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.
8. La domanda di autorizzazione (**Allegato n. 3**), da effettuare al Comune **20 giorni** prima dell'inizio dell'attività, deve essere corredata da una relazione che contenga i seguenti dati:
 - a) nominativo e recapito del direttore dei lavori;
 - b) durata dei lavori e fasce orarie interessate;
 - c) elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora;
 - d) accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo;
 - e) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione dei ricettori più esposti;
 - f) eventuale richiesta di deroga ai limiti di immissione.

9. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente Regolamento se, decorsi **20 giorni** dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o non è espresso motivato diniego.
10. In caso di cantieri edili di particolare rilevanza e durata o di cantieri che necessitano di autorizzazione in deroga, il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
11. Gli interventi aventi carattere di assoluta urgenza sono esonerati dall'autorizzazione. In tali casi il responsabile dei lavori comunica immediatamente al Comune tali interventi.
12. Il provvedimento di autorizzazione contiene le seguenti prescrizioni:
- a) durata dell'autorizzazione e limiti orari giornalieri;
 - b) limiti di rumore fissati dal presente regolamento ed eventuali deroghe;
 - c) utilizzo di macchinari rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri della U.E., relative al metodo di misura del rumore e dei livelli sonori e di potenza acustica previsti per i macchinari utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria;
 - d) esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie, con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico;
 - e) tempestiva esecuzione della manutenzione dei dispositivi meccanici al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;
 - f) utilizzo di compressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici, perforatrici e apparecchiature analoghe dotate di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziate secondo la migliore tecnologia;
 - g) messa in opera, laddove lo spazio lo consenta ed in relazione alla durata delle attività di cantiere, di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.
13. Il direttore dei lavori dovrà informare i lavoratori circa il contenuto dell'autorizzazione e ne dovrà garantire il rispetto.

TITOLO III - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**Art. 7 - Valutazione previsionale di clima acustico**

1. Sulla base di quanto stabilito dal R.R. 18/02/2015, n. 2, e dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, la valutazione previsionale di clima acustico deve consentire la conoscenza dei livelli di rumore presenti in un'area, anche in riferimento alle previsioni urbanistiche. Essa deve essere acquisita preventivamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade delle classi da A ad F del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. La valutazione previsionale di clima acustico deve verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti alle quali la legge riserva particolare tutela, ovvero verificare la compatibilità con i limiti imposti per le classi di zonizzazione che si riferiscono alla destinazione d'uso del territorio in esame.
3. Per prossimità definita al punto e), del precedente comma 1 s'intende rispettivamente:
 - per gli aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti all'interno delle zone aeroportuali "A", "B", "C", definite dal D.M. 31 marzo 1997;
 - per le strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali) all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definite dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004;
 - per le strada di tipo C (strade extraurbane secondarie) all'interno della prima fascia di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definita dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004;
 - per le discoteche, all'interno di un raggio di 150 m dai confini di proprietà delle stesse o distanze superiori se espressamente richiesto dal Comune;
 - per i circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi, all'interno di un raggio di 150 m dai confini di proprietà degli stessi o distanze superiori se espressamente richiesto dal Comune;
 - per gli impianti sportivi e ricreativi, all'interno di un raggio di 150 m dai confini di proprietà degli stessi o distanze superiori se espressamente richiesto dal Comune;
 - per le ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie definite dal D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998.
4. I nuovi insediamenti residenziali prossimi alle strade di tipo D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali), sono esclusi dalla valutazione del clima acustico se non espressamente richiesto dal Comune.

5. I nuovi insediamenti residenziali prossimi alle attività industriali o artigianali all'interno di un raggio di 250 m dai confini di proprietà degli stessi o distanze superiori se espressamente richiesto dal Comune
6. È fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Art. 8 - Documentazione previsionale di clima acustico

- I. La documentazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) caratterizzazione acustica del territorio circostante il sito sede dell'intervento: devono essere indicate su apposita planimetria le sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell'area di indagine con particolare riguardo alla variabilità della loro emissione sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore di tale emissione (presenza di componenti impulsive tonali e simili), a tal fine devono essere effettuate misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative, oppure si può utilizzare un modello di calcolo. I livelli di rumore così rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche;
 - b) documentazione relativa alla classificazione acustica del territorio in base alle sei classi di destinazione d'uso previste dalla normativa di settore;
 - c) verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazione d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dalle nuove opere;
 - d) La relazione di clima acustico degli edifici di cui al comma I, lettere a), b), c), e) comprende le caratteristiche costruttive di fonoisolamento degli edifici necessarie ad assicurare, al loro interno, il rispetto della normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici così come previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, oltre a dimostrare il rispetto dei limiti previsti all'interno dei locali indicato dai decreti sulle infrastrutture di trasporto.

TITOLO IV - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 9 - Valutazione di impatto acustico

1. La valutazione di impatto acustico stima i livelli di immissione, risultanti dalla realizzazione di una nuova opera o dalla modifica o dal potenziamento di un'opera esistente o dall'insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell'ambiente.
2. Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 8/2002, le opere soggette a valutazione di impatto acustico sono:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs 285/1992, e successive modificazioni;
 - c) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - d) discoteche;
 - e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - f) impianti adibiti ad attività produttive;
 - g) impianti adibiti ad attività sportive;
 - h) impianti adibiti ad attività ricreative;
 - i) postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
3. Sempre in riferimento alla valutazione di impatto acustico, esclusivamente per le piccole e medie imprese (PMI) come definite dall'articolo 2 del D.M. 18/04/2005, è possibile attivare una procedura semplificata basata sull'autocertificazione in sostituzione della documentazione di impatto acustico (come previsto anche dal D.P.R. 227/2011). Tale attestazione deve essere inviata congiuntamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio, congiuntamente all'Ufficio Ambiente del Comune di Orvieto.
La dichiarazione, può essere redatta secondo lo schema proposto nell'**Allegato n. 4**;
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento Acustico tutte le attività soggette agli obblighi di cui ai precedenti commi 2 o 3, nonché quelle già esistenti, dovranno trasmettere, qualora non avessero già provveduto, copia della documentazione di impatto acustico al Comune e renderla eventualmente disponibile alle autorità di controllo.

Art. 10 - Documentazione relativa all'impatto acustico

1. La documentazione di impatto acustico contiene:
 - a) descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;
 - b) descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove è ubicata o sarà costruita l'opera o insediata l'attività;
 - c) verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla classificazione acustica;
 - d) caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;
 - e) caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e

funzionali delle nuove sorgenti, compreso il traffico indotto. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati modelli riferibili a sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera nell'ambiente circostante. Devono essere descritte le metodologie di calcolo previsionale utilizzate;

- f) verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla classificazione acustica.
2. In caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

TITOLO V - PIANO DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE**Art. 11 - Piano di risanamento acustico**

1. I titolari di imprese esercenti attività produttive, commerciali e servizi che producono livelli di rumorosità eccedente i limiti stabiliti dalla normativa vigente sono tenuti a presentare al Comune, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano di classificazione acustica, apposito Piano di risanamento acustico.
2. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento UE n. 1221/2009 del 25/11/2009 (EMAS).
3. I contenuti del Piano di risanamento acustico, redatto e sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale, sono precisati nell'art. 134 del R.R. 18/02/2015, n. 2.
4. Il Comune, entro **90 giorni** dalla sua ricezione, valuta, con il supporto tecnico dell'ARPA, la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento e ne autorizza l'attuazione, formulando eventuali prescrizioni. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.
5. Scaduto il termine di cui al comma 4, i soggetti che hanno proposto il Piano di risanamento acustico provvedono alla sua attuazione con le modalità ed i termini indicati, dandone comunicazione al Comune entro **30 giorni** dall'inizio dei lavori.
6. Al termine degli interventi di risanamento il direttore dei lavori trasmette al Comune una relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano.

TITOLO VI - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 12 - Requisiti acustici passivi degli edifici

1. I progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 196 del Testo Unico governo del territorio e materie correlate (L.R. 1/2015) devono essere corredati del progetto acustico redatto da tecnico competente in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell'intervento, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997.
2. Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio del titolo abilitativo.
3. All'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.
4. Il comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

TITOLO VII - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE**Art. 13 - Strutture, aree e locali destinati all'intrattenimento ed allo spettacolo**

1. Tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali ad esempio discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, teatri, teatri-tenda, sale giochi e pubblici esercizi, nell'effettuazione delle loro attività, devono rispettare i valori limite di immissione assoluti e differenziali ed i valori limite di emissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 e dal presente Regolamento nonché, nei casi in cui siano utilizzati impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione acustica, anche quanto previsto dal D.P.C.M. 215/99 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
2. Fatte salve le misure individuate per il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione assoluti e differenziali nella documentazione di impatto acustico, il responsabile di dette strutture deve assicurare che le aree e i locali nei quali si riuniscono gli avventori abbiano le necessarie caratteristiche di isolamento acustico;
3. Il titolare di pubblico esercizio dovrà assicurare con proprio personale un adeguato servizio di vigilanza all'interno dell'esercizio e all'esterno nell'area di proprietà o di propria competenza (occupazione di suolo pubblico), volto a garantire che i comportamenti degli avventori (schiamazzi, ecc.), non arrechino disturbo al riposo delle persone, richiedendo se necessario l'intervento delle Forze di Polizia,;
4. Le operazioni di sgombero di tavoli e sedie non dovranno, in ogni caso, creare rumore e disturbo al vicinato.

Art. 14 - Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e attrezzature rumorose per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, in aree private, è consentito:
 - a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
 - b) il sabato e nei giorni festivi, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
2. Le macchine e le attrezzature in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da minimizzare il rumore nelle aree adiacenti; esse dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

Art. 15 - Allarmi acustici

1. Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme non si applicano i limiti di emissione. La durata del segnale non può superare i 15 minuti totali di attivazione (comprensivi della pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

Art. 16 - Impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione

1. L'installazione di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione in parti esterne di edifici è consentita nel rispetto dei valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997 e del criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.
2. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 17 - Dissuasori sonori

1. L'uso dei dissuasori sonori per proteggere le coltivazioni agricole è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) posizionamento del cannone a distanza non inferiore a 100 metri da centri urbani, nuclei o abitazioni isolate, e con la bocca di sparo orientata in direzione opposta a questi;
 - b) utilizzo del cannone all'interno delle seguenti fasce orarie: dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, con cadenza minima di sparo non inferiore a tre minuti e con ripetizione dei colpi non superiore a 10. Tra una sequenza e la successiva deve essere rispettato un intervallo di almeno 1 ora.

Art. 18 - Pubblicità fonica

1. L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, è consentito nei giorni feriali, all'interno dei centri abitati, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
Fuori dai centri abitati la pubblicità fonica è consentita dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30 (art. 59 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495). Il sabato e i giorni festivi è sempre consentita dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
2. La pubblicità fonica è comunque vietata:
 - a) in forma ambulante con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, salvo nel caso in cui abbia ad oggetto messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco o che avvenga, previa autorizzazione, da parte di candidati a cariche pubbliche, nel periodo di campagna elettorale, nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 dell'art. 7 della L. 130/75;
 - b) a distanza minore di 200 metri da ospedali, cliniche, istituti geriatrici o dalle scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di lezione.

Art. 19 - Autofficine, carrozzerie

1. Le autofficine e carrozzerie, qualora siano collocate in aree residenziali, o prossime a queste, devono svolgere la loro attività esclusivamente all'interno dei locali deputati; l'esecuzione delle attività che comportino emissioni rumorose deve avvenire con portoni e finestre chiusi.

Art. 20 - Autolavaggi

1. Il funzionamento degli impianti di autolavaggio, anche self-service, installati in prossimità di edifici adibiti a residenza, è consentito esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 21.00 e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 21:00, comunque nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico.
2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, non connessi all'attività di distribuzione carburanti, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 metri dalle abitazioni; nell'esercizio della loro attività, devono comunque rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa.

Art. 21 - Servizi di pubblica utilità

1. Sono autorizzate in deroga ai limiti della classificazione acustica del territorio le attività rumorose temporanee connesse a servizi di pubblica utilità, quali la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade.
2. Le macchine e gli impianti in uso devono essere conformi alle norme di omologazione e certificazione e devono essere utilizzate in modo da evitare il disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone.

Art. 22 - Altre attività rumorose a carattere sporadico non previste nel presente Regolamento

1. In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è:
 - a) nei giorni feriali, escluso il sabato: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
 - b) il sabato e nei giorni festivi: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

TITOLO VIII – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 23 - Controlli

1. Il Comune può eseguire controlli in materia di tutela dall'inquinamento acustico, sulla veridicità e la correttezza di tutta la documentazione presentata, sulle opere e sul loro uso, nonché sull'esecuzione delle attività, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.
2. Per l'esecuzione delle attività di controllo, l'Ufficio Ambiente si avvale della collaborazione dell'ARPA Umbria e può richiedere al titolare dell'opera/attività ulteriore documentazione, oltre a quella eventualmente già presentata, o imporre verifiche fonometriche, se ritenute necessarie per gli accertamenti.
3. Qualora, nel corso dei controlli vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni nella documentazione presentata, comunque non costituenti falsità, in caso di procedimento autorizzatorio in corso, i soggetti interessati sono invitati dall'Ufficio Ambiente ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 30 giorni. Trascorso tale termine senza che le integrazioni siano prodotte, il procedimento viene chiuso, a cura dell'Ufficio competente.
4. Qualora, nel corso del controllo della documentazione acustica, si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni, costituendo esse autocertificazione resa da un soggetto all'Amministrazione comunale, il Responsabile del procedimento trasmette gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.
5. Qualora l'accertamento di falsità nell'atto presentato avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il medesimo e l'atto stesso viene revocato dall'Ufficio Ambiente.
6. Per quanto attiene all'effettuazione di attività temporanee, indipendentemente dalla tipologia dell'attività, dalla sua durata, dagli orari di effettuazione e dalle modalità di autorizzazione in deroga, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione presentata e di espletare controlli presso le sedi di effettuazione dell'attività; in caso di accertata irregolarità, o inosservanza a quanto dichiarato con autocertificazione, o nella richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica, nonché a quanto prescritto nell'atto autorizzativo, l'Amministrazione Comunale, può procedere, mediante ordinanza o diffida, anche all'inibizione o alla sospensione dell'attività.
7. L'Ufficio Ambiente può richiedere la Documentazione acustica tecnica, anche nei casi per cui la stessa non sia espressamente prevista dal presente Regolamento, in particolare nel caso di attività che generino esposti (vd. modello esposti relativo all'**Allegato n. 5**), o comunque ogni qualvolta, nel corso dell'istruttoria, se ne ravvisi l'opportunità.
8. L'Ufficio Ambiente ha facoltà di imporre misure di mitigazione o limitazioni qualora, a seguito delle verifiche e controlli eseguiti, se ne ravvisi la necessità.

Art. 24 - Ordinanze

1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della Legge 447/1995 e di quanto stabilito dall'articolo 54, comma 3, del D.lgs. 267/2000, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
2. Quando si registra il superamento dei limiti di emissione della zona di riferimento il Comune dispone con ordinanza motivata il termine.

Art. 25 - Sanzioni amministrative

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 447/95: "Legge quadro sull'inquinamento acustico", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale:
 - a) chiunque non ottempera al motivato provvedimento, legittimamente adottato dall'autorità competente, richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, con il quale viene ordinato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,91 a Euro 10.329,14;
 - b) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione acustica, nonché differenziali, previsti dalla normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,45 a Euro 5.164,57;
 - c) la violazione di quanto stabilito dal presente Regolamento e delle disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/95, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,23 a Euro 10.329,14.
2. In particolare, sono considerate violazioni del disposto di cui all'art. 10, comma 3 della Legge 447/95, e pertanto punite ai sensi di detto articolo, i seguenti comportamenti:
 - a) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività, senza aver presentato, ove prevista, la Documentazione acustica tecnica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;
 - b) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività presentando la Documentazione acustica tecnica carente delle informazioni previste dal presente Regolamento, in assenza di adeguata espressa motivazione;
 - d) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività, in difformità a quanto previsto nella Documentazione acustica tecnica presentata;
 - e) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività non ottemperando alle prescrizioni eventualmente imposte dall'autorità competente;
 - f) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività senza aver presentato le integrazioni alla Documentazione acustica tecnica, richieste dall'autorità competente, nei tempi prescritti;

- i) avvio di attività cantieristica senza aver presentato l'autorizzazione prevista dal presente Regolamento, per i casi e secondo le modalità stabilite;
 - h) avvio di attività cantieristiche in assenza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore e all'orario, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
 - j) avvio di attività cantieristica senza aver presentato le integrazioni richieste dall'Ufficio Ambiente del Comune;
 - k) esecuzione di attività cantieristica in orari non consentiti dal presente Regolamento;
 - l) esecuzione di attività cantieristica non ottemperando alle prescrizioni imposte dall'Ufficio Ambiente del Comune;
 - n) effettuazione di manifestazioni temporanee senza aver presentato l'autorizzazione prevista dal presente Regolamento, per i casi e secondo le modalità stabilite;
 - m) effettuazione di manifestazioni temporanee in assenza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
 - o) effettuazione di manifestazioni temporanee senza aver presentato le integrazioni richieste dall'Ufficio Ambiente del Comune;
 - p) effettuazione di manifestazioni temporanee in orari, o aree, non consentiti dal presente Regolamento;
 - q) effettuazione di manifestazioni temporanee non ottemperando alle prescrizioni imposte dall'Ufficio Ambiente del Comune.
3. L'attivazione di sorgenti sonore che causino il superamento dei limiti di emissione ed immissione, assoluti e differenziali, comporta, oltre alla sanzione prevista ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95, il pagamento delle spese relative alle verifiche effettuate dall'ARPA Umbria.
4. Il superamento dei limiti di emissione ed immissione, assoluti e differenziali, comporta, inoltre, l'obbligo per il responsabile dell'attività/impianto/infrastruttura di presentazione del Piano di risanamento/bonifica acustico e la realizzazione degli interventi individuati
5. In caso di violazione dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, con riferimento all'articolo 16, comma I, il comune applica le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10, comma 3 della L. 447/95.
6. In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente;
7. Per i pubblici esercizi ricettivi, di somministrazione, per le attività di pubblico spettacolo e per le attività commerciali e produttive in genere,, in caso di reiterato superamento dei limiti acustici o reiterate violazioni delle norme del presente regolamento, oltre alla sanzioni pecuniarie previste dalle norme, verranno applicate, al titolo autorizzatorio relativo all'attività svolta, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
- a. in caso di due violazioni nell'arco dell'anno, la sospensione del titolo autorizzatorio per la durata di quindici giorni;
 - b. in caso di ulteriore violazione nel corso del medesimo anno, la sospensione del titolo autorizzatorio per la durata di trenta giorni;
 - c. in caso di ulteriore violazione nel corso del medesimo anno, la revoca del titolo autorizzatorio.

ALLEGATI - Modulistica

La modulistica redatta dal competente settore potrà essere scaricata dal sito istituzionale del comune di Orvieto.